



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 148 del 21/11/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 1790

PSR 2002/2004. DGR 1073/02. Prezzo di cessione degli emoderivati e procedure per la movimentazione tra Aziende Sanitarie.

L'Assessore alla Sanità, dott. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 8, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

Il Piano Nazionale Sangue e Plasma del triennio 1999-2001 pone, tra i suoi obiettivi prioritari, il perseguimento dell'autosufficienza di sangue, emocomponenti ed emoderivati, ritenuto interesse di carattere nazionale non frazionabile.

Alle Regioni è demandato il compito di sostenere la produzione di emocomponenti ed emoderivati, anche tramite la regolamentazione della cessione diretta tra aziende sanitarie secondo un meccanismo tariffario coerente con le politiche regionali.

Al riguardo, il Piano Sanitario Regionale 2002/2004, approvato con DGR 27 dicembre 2001, n. 2087, indica, tra gli elementi di criticità che caratterizzano la Medicina Trasfusionale in Puglia, una raccolta di plasma ancora insufficiente, pari a soli 6 litri per 1000 abitanti, che potrebbe essere incrementata, qualora ciascuna Azienda fosse remunerata in relazione al plasma raccolto.

L'invio di modeste quantità di plasma alla lavorazione industriale rende scarso il peso contrattuale della Regione in sede di stipula di convenzioni con l'industria per scambio plasma con emoderivati.

Le predette valutazioni ed i riferimenti della L.107/90, del Piano nazionale sangue e plasma 1994-1996 e del Piano nazionale sangue e plasma 1999-2001 hanno permesso al Governo regionale di identificare, tra gli obiettivi da perseguire nel triennio, l'autosufficienza di plasma e plasmaderivati.

Pertanto, la DGR n. 1073 del 16 luglio 2002 "Documento di Indirizzo Economico-Funzionale del SSR per il 2002", nell'individuare gli obiettivi funzionali per la programmazione 2002, dispone che, con altro specifico provvedimento giuntale, si provveda all'attuazione operativa del programma per il raggiungimento dell'autosufficienza definito nell'ambito del Piano Sanitario Regionale 2002-2004.

Si ritiene, dunque, opportuno procedere a regolamentare, sulla base dei dati dichiarati nel registro sangue dell'anno 2000 (ultimi dati disponibili), la cessione di plasma all'industria e la valorizzazione dei plasmaderivati, al fine di incentivare la produzione ed ottenere una distribuzione equilibrata dei costi fra le diverse Aziende Sanitarie Locali.

Al riguardo, si specifica che, allo stato attuale, la produzione di plasma da scomposizione è obiettivo di ogni struttura trasfusionale, mentre la produzione di plasma mediante aferesi rimane appannaggio delle

strutture trasfusionali con personale e attrezzature sufficienti a garantire la produzione di tale emocomponente a costi ragionevoli.

Ai fini della valorizzazione dei plasmaderivati, si propone, quindi, di procedere come segue:

a) per quanto riguarda i costi di plasma produzione, va tenuto conto che il prezzo di produzione del plasma coincide con la tariffa prevista nel DM 5.11.96 per la cessione del plasma per uso clinico: la tariffa per il plasma da scomposizione è calcolata in euro 68,23/litro e per il plasma da aferesi in euro 204,18/litro, per un totale di 3.180 litri di plasma da aferesi e 13.862 litri di plasma da scomposizione avviati alla lavorazione industriale; il totale spese di plasma produzione è di euro 1.595.096,66/anno (dati anno 2000);

b) per quanto riguarda gli oneri di lavorazione, considerati i compensi per la lavorazione industriale del plasma individuati dalla convenzione-tipo regionale approvata con DGR n. 275 del 19.3.2002 per il biennio 2002/2003 ed i volumi di plasma raccolto dichiarati nel registro sangue del 2000, la spesa annua per oneri di lavorazione ammonta presumibilmente ad euro 1.531.781,60/anno;

sulla base dei calcoli sopra riportati, il totale dei costi derivanti dalla produzione e dalla lavorazione risulta complessivamente di euro 3.126.878,26;

d) le rese nette di lavorazione sono quelle individuate dall'art. 13 della convenzione-tipo sopraindicata;

e) pertanto, considerato

1) il totale dei costi di produzione,

2) la quantità di plasmaderivati ottenuti e

3) la percentuale di costo di ciascun plasmaderivato rispetto al totale, si ha la seguente valorizzazione dei plasmaderivati:

albumina umana: euro 2,36/gr

gamma globulina endovena: euro 23,57/gr

Fattore VIII di media purezza: euro 0,39/U.I.

Fattore IX di media purezza: euro 0,35/U.I.

Si propone, altresì, di adottare le seguenti procedure per la movimentazione del plasma e dei plasmaderivati:

- l'azienda ospedaliera Policlinico "acquista" dalle strutture trasfusionali tutto il plasma destinato all'industria, rimborsando alle singole ASL la tariffa di cui al DM 5.11.96 o successive modifiche;

- la stessa Azienda "paga" alla ditta Kedrion tutti gli oneri di lavorazione, quantificabili in base alla convenzione ed "acquisisce" dalla ditta tutti i plasmaderivati prodotti dal plasma ceduto;

- l'azienda ospedaliera Policlinico "vende" a ciascuna ASL che ne faccia richiesta i plasmaderivati, acquisiti dalla Kedrion, al prezzo di valorizzazione sopra indicato, aumentato dello 1,5%, così come di seguito specificato:

---

PLASMADERIVATI Unità di Tariffa Economia  
misura Regionale di attesa ai  
Trasferimento Prezzi di

Mercato

---

ALBUMINA

UMANA GR 2,40 9%

GAMMA

GLOBULINA e v. GR 23,93 16%

FATTORE VIII di

media purezza U.I. 0,40 22%

FATTORE IX di

media purezza U.I. 0,36 22%

---

Importi in Euro

Nota: in ragione della introduzione con l'Euro dei centesimi, si raccomanda di utilizzare almeno 6 (sei) cifre dopo la virgola per evitare errori di una certa consistenza nei processi moltiplicativi interessanti prezzi e quantità

La percentuale dello 1,5% copre le spese organizzative della A.O. Policlinico e quelle rinvenienti da plasmaderivati "invenduti" e andati in scadenza.

La suddetta regolamentazione della movimentazione di sangue e plasma consentirà, a regime, che il sistema di produzione dei plasmaderivati si autofinanzi, per cui l'A.O. Policlinico, con le risorse finanziarie derivanti dalla vendita dei prodotti, coprirà i costi di raccolta e lavorazione industriale.

Per quanto sopra, si ritiene necessario assegnare all'A.O. Policlinico esclusivamente i finanziamenti connessi all'avvio del programma, pari ad Euro 1.595.096,66 per anno.

Atteso che il valore di interscambio (prezzo) dei plasmaderivati è inferiore ai prezzi ufficiali di vendita, si propone, inoltre, alla Giunta Regionale di autorizzare le Farmacie Ospedaliere a rifornirsi sul mercato solo dopo aver verificato la indisponibilità del prodotto da parte dell'A.O. Policlinico (la Puglia copre, con la plasmaproduzione, appena il 40% del fabbisogno totale). Il costo dei plasmaderivati, comunque acquisiti, è coperto dai DRG.

Ritenuto che il programma di autosufficienza possa avviarsi nel mese di ottobre 2002, la spesa prevista per l'avviamento è, quindi, da considerarsi pari a quella di un trimestre, per un corrispondente ammontare di Euro 39.880 arrotondati.

Copertura finanziaria di cui alle LL.RR. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La spesa di Euro 39.880, concernente l'avvio del programma regionale di tariffazione del plasma ed emoderivati, in esecuzione della DGR n. 1073/02, è coperta con la quota di FSR finalizzata alla realizzazione dei progetti speciali di rilevanza regionale, impegnata con determinazione dirigenziale 26 luglio 2002, n. 311, sul Cap. 741090 del Bilancio di Previsione 2002.

La spesa derivante dal presente provvedimento rientra, a norma dell'art.4 della LR 17/99, così come modificato dall'art. 13 della LR 32/99, nei limiti delle quote di FSR, ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata assegnate o da assegnare a ciascuna ASL ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto alle predette assegnazioni.

La Dirigente dell'Ufficio 8

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale n.1/1999 e della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

1. per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata a fare parte integrante, al fine di regolamentare, secondo un meccanismo tariffario coerente con le politiche regionali, l'interscambio diretto tra Aziende Sanitarie del plasma da avviare alla lavorazione industriale e dei plasmaderivati,

1a) di disporre che, ai sensi del DM 5.11.96, la tariffa per il plasma da scomposizione da avviare alla lavorazione industriale sia calcolata in euro 68,23/litro e per il plasma da aferesi in euro 204,18/litro;

1b) di disporre, altresì, che i prezzi di valorizzazione dei plasmaderivati ottenuti dalla lavorazione industriale siano i seguenti:

albumina umana: euro 2,36/gr

gamma globulina endovena: euro 23,57/gr

Fattore VIII di media purezza: euro 0,39/U.I.

Fattore IX di media purezza: euro 0,35/U.I.

1c) di stabilire che le Aziende Sanitarie adottino le seguenti procedure per la movimentazione del plasma e dei plasmaderivati:

- l'azienda ospedaliera Policlinico "acquista" dalle strutture trasfusionali tutto il plasma destinato all'industria, rimborsando alle singole ASL la tariffa di cui al DM 5.11.96 o successive modifiche;

- la stessa Azienda "paga" alla ditta Kedrion tutti gli oneri di lavorazione, quantificabili in base alla convenzione ed "acquisisce" dalla ditta tutti i plasmaderivati prodotti dal plasma ceduto;

- l'azienda ospedaliera Policlinico "vende" a ciascuna ASL che ne faccia richiesta i plasmaderivati, acquisiti dalla Kedrion, al prezzo di valorizzazione sopra indicato, aumentato dello 1,5%, così come di seguito specificato:

2,40

23,93

0,40

0,36

La percentuale dello 1,5% copre le spese organizzative della A.O. Policlinico e quelle rivenienti da plasmaderivati "invenduti" e andati in scadenza; in ragione della introduzione con l'Euro dei centesimi, è necessario utilizzare almeno 6 (sei) cifre dopo la virgola per evitare errori di una certa consistenza nei processi moltiplicativi interessanti prezzi e quantità;

1d) di stabilire, inoltre, che all'A.O. Policlinico sia assegnata, con determinazione dirigenziale, la somma

di Euro 39880, relativa al 4° trimestre 2002;

1e) di disporre, infine, atteso che il valore di interscambio dei plasmaderivati è inferiore ai prezzi ufficiali di vendita, che le Farmacie Ospedaliere siano autorizzate a rifornirsi sul mercato solo in caso di indisponibilità del prodotto da parte dell'A.O. Policlinico;

1f) di precisare che le transazioni tra le Aziende e gli Istituti sanitari della Regione, che così vengono a generarsi, hanno le stesse caratteristiche delle altre prestazioni sanitarie e, quindi, sono ai fini fiscali, esenti da I.V.A.;

1g) di stabilire che annualmente, sulla base di apposita contabilità analitica da tenersi a cura del Policlinico, nell'ambito del Documento di Indirizzo Economico-Funzionale, vengano allo stesso assegnate somme fino alla concorrenza dell'importo annuale di euro 1.600.000, per la copertura di eventuali fabbisogni di esercizio;

1h) di dare mandato al Settore Sanità di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del territorio regionale;

2) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art.6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Presidente

Dott. Raffaele Fitto

---

Atti di Organi monocratici regionali

---